

F. NITCO.

19 SET. 2016

AULA 'A'



18321/16

ESSENTE REGISTRAZIONE - ESSENTE BOLL. ESSENTE DIRITTO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Oggetto

[Empty box]

R.G.N. 20304/2011

Cron. 18321

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. GIUSEPPE BRONZINI - Presidente - Ud. 21/06/2016
- Dott. ANTONIO MANNA - Consigliere - PU
- Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE - Consigliere -
- Dott. FEDERICO BALESTRIERI - Consigliere -
- Dott. FRANCESCA SPENA - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 20304-2011 proposto da:

LILLO NICOLO' C.F. LLLNCL50P05F376H, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NADINA HELBIG 30, presso lo studio dell'avvocato VITTORIA GIARDI, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMO DE CESARE, giusta delega in atti;

f

- ricorrente -

2016
2482

contro

ENEL PRODUZIONE S.P.A. C.F. 05617841001, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI ANIMUCCIA 11,

presso lo studio dell'avvocato LUCIANA ROSTELLI, che
la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente
agli avvocati MARIA STEFANIA PAPA e CARLO D'AMORE,
giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 647/2011 della CORTE D'APPELLO
di BARI, depositata il 09/02/2011 RG. N. 5420/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/06/2016 dal Consigliere Dott.
FRANCESCA SPENA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Bari in data 17.1.2006 LILLO NICOLO', già dipendente di ENEL PRODUZIONE spa, premesso di avere svolto negli anni 1980-1982 lavoro straordinario in via continuativa, chiedeva accertarsi il proprio diritto alla inclusione della media mensile del compenso a tale titolo percepito nel computo del TFR.

Il Giudice del Lavoro accoglieva la domanda, condannando ENEL spa alla riliquidazione del TFR. La Corte di Appello di Bari, con sentenza nr. 647/2011, in accoglimento dell'appello proposto da ENEL PRODUZIONE spa ed in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda del Lillo.

La Corte territoriale rilevava che dal documento sottoscritto dal lavoratore in data 8 gennaio 2003, in occasione della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, risultava la chiara consapevolezza di rinunciare al diritto, in corrispettivo di una somma di denaro: nell'atto si affermava che la società corrispondeva a titolo transattivo la somma lorda di € 1.000 per integrazione del trattamento di fine rapporto al solo fine di evitare qualsiasi rischio di eventuali controversie che dovessero coinvolgere il calcolo della indennità di anzianità al 31.5.1982 e del trattamento di fine rapporto nel suo complesso.

L'atto sottoscritto aveva, dunque, piena efficacia di rinuncia e/o transazione sicchè avrebbe dovuto essere impugnato, ai sensi dell'articolo 2113 cc., nel termine di decadenza di sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla data della rinuncia o transazione, se successive.

Il rapporto di lavoro era cessato in data 31 gennaio 2003 sicchè la impugnativa proposta con il ricorso introduttivo del giudizio era tardiva.

Priva di rilievo era invece la dichiarazione di quietanza del 26.2.2003, che non aveva alcuna incidenza sull'atto transattivo intervenuto.

Per la Cassazione della sentenza ricorre Lillo Nicolò, articolando un unico motivo, illustrato con memoria.

Resiste con controricorso ENEL PRODUZIONE spa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo il ricorrente denuncia - ai sensi dell'articolo 360 co.1 nr. 3 cpc- violazione e falsa applicazione dell'articolo 2113 cc. nonché - ai sensi dell'articolo 360 co.1 nr. 5 cpc- omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Preliminarmente evidenzia che ENEL DISTRIBUZIONE nel costituirsi in giudizio non aveva eccepito la tardività della impugnazione dell'atto di quietanza contenuta nell'atto introduttivo del giudizio (con il quale egli aveva chiesto dichiararsi la invalidità ed inefficacia dell'atto di quietanza eventualmente sottoscritto) ; la impugnazione, di cui non era stata eccepita la tardività, aveva dunque reso invalido il negozio abdicativo .

La Corte di merito aveva, comunque, errato nell'individuare nel contenuto della quietanza una volontà dismissiva del diritto; l'unica diversità del documento rispetto ad analoghe quietanze già ritenute prive di efficacia estintiva del diritto da questa Corte di legittimità- consisteva nel richiamo ad eventuali controversie coinvolgenti il calcolo del TFR laddove per poter ravvisare una volontà di disposizione del diritto era necessario che il lavoratore avesse, da un lato, consapevolezza di quanto spettantegli, dall'altro, volontà di rinunciare a diritti determinati o almeno determinabili.

L'aver percepito la somma di € 1.000 a titolo di TFR non consentiva di ritenere che il lavoratore avesse consapevolezza del diritto maturato, che non era determinato o determinabile: nulla si diceva circa la questione del computo del compenso per lavoro straordinario nella base imponibile di calcolo della indennità di anzianità né i conteggi consegnati al lavoratore contemplavano il compenso per lavoro straordinario.

Il motivo è fondato.

Preliminarmente la Corte evidenzia che con il motivo si introducono due questioni:

- la prima in ordine logico relativa alla interpretazione della dichiarazione espressa dal lavoratore nell'atto dell'8.1.2003;
- la seconda, di natura processuale, sulla rilevabilità o meno d'ufficio da parte del giudice dell'appello della tardività dell'impugnazione dell'atto, ex articolo 2113 cc, ove ricostruito in termini di rinuncia o transazione.

Deve pertanto preliminarmente esaminarsi il vizio dedotto- sub specie di vizio della motivazione- in riferimento alla interpretazione del contenuto dell'atto dell' 8 gennaio 2003, nel quale la corte di merito ha rinvenuto la volontà abdicativa del diritto azionato.

Soltanto in caso di ritenuta insussistenza del vizio denunciato verrebbe in rilievo la questione delle forme in cui la tardività della impugnazione dell'atto abdicativo da parte del lavoratore possa essere rilevata nel processo.

Occorre muovere dai principi di diritto affermati dalla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui la quietanza a saldo sottoscritta dal lavoratore ove contenga una dichiarazione di rinuncia riferita, in termini generici, ad una serie di titoli in astratto ipotizzabili in relazione alla prestazione di lavoro subordinato e alla conclusione del relativo rapporto, può assumere il valore di rinuncia o di transazione alla condizione che risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili "aliunde", che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi; infatti, enunciazioni di tal genere sono assimilabili alle clausole di stile e non sono sufficienti di per sé a comprovare l'effettiva sussistenza di una volontà dispositiva dell'interessato (ex plurimis Cass. n. 8991/2008; 11536/06; 13792/06).

Nella fattispecie di causa i giudici dell' appello hanno rilevato che nell'accordo sottoscritto in data 8.1.2003 in occasione della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro si affermava che

la società avrebbe corrisposto a titolo transattivo la somma di € 1.000 "al solo fine di evitare qualsiasi rischio di eventuali controversie che dovessero coinvolgere il calcolo della indennità di anzianità al 31/5/1982 e del trattamento di fine rapporto nel suo complesso".

Tale motivazione non appare adeguata, con conseguente accoglimento del motivo di censura. L'atto in questione, nella parte valorizzata dalla Corte di merito, non conteneva alcun riferimento al computo del compenso per lavoro straordinario ai fini dell'indennità di anzianità dovuta al lavoratore ma recava solo un generico riferimento all'indennità di anzianità maturata al 31 maggio 1982, del tutto inidoneo a radicare nel lavoratore la consapevolezza di dismettere la pretesa (poi azionata) al computo suddetto (in termini : Cass. Sez. lav. nr. 22354/2007; nr. 20867/2006).

La consapevolezza del diritto, in altri termini, non poteva dirsi esistente a fronte della generica rinuncia a tutte le questioni relative al ricalcolo della indennità di anzianità né potrebbe derivare dal pagamento di un corrispettivo, la cui previsione nulla aggiunge sul piano della ricostruzione della volontà del lavoratore .

Le circostanze di fatto poste dalla Corte di merito a sostegno della decisione non sono dunque idonee a fondare la affermata volontà del lavoratore disporre del diritto in contestazione.

La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata e gli atti rinviati ad altro giudice, individuato in dispositivo, che provvederà ad un nuovo esame dei fatti di causa, emendandolo dal vizio logico rilevato .

Il giudice del rinvio provvederà anche alla disciplina delle spese del presente grado .

PQM

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia- anche per le spese- alla Corte di Appello di Bari in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 21.6.2016

IL CONSIGLIERE ESTENSORE



IL PRESIDENTE



Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella POLETTA
Depositato In Cancelleria



oggi, **19 SET. 2016**

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella POLETTA

